

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Con ricorso del 24/11/2026, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito che sarebbe stato illegittimamente segnalato nei Sistemi di Informazione Creditizia senza prima ricevere l'obbligatorio preavviso e chiede quindi la cancellazione dei suoi dati presenti nelle banche dati CRIF, CTC ed Experian.

In particolare, il ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preventivo preavviso di segnalazione, che non sarebbe stata fornita prova documentale della data della prima segnalazione e che la condotta dell'intermediario sarebbe in contrasto con l'orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario nonché con quello dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Facendo poi riferimento alla documentazione ricevuta dall'intermediario dopo la presentazione del reclamo, il ricorrente contesta che il preavviso prodotto risulterebbe consegnato il 12/10/2023 e che quindi sarebbe idoneo a legittimare le segnalazioni dal mese di novembre 2023 in poi ma non quelle antecedenti tale data.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha contestato le istanze del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo di aver agito nel rispetto della normativa vigente e che quindi le segnalazioni siano corrette e non debbano essere rimosse.

L'intermediario convenuto ha riferito che il rapporto contrattuale con il ricorrente sarebbe stato caratterizzato da numerosi ritardi sin dall'anno 2022 e che nel giugno di quell'anno sarebbero stati inviati ben 13 solleciti di pagamento contenenti preavviso di segnalazione ex art. 5, comma 6, codice di deontologia.

Visto il protrarsi e l'aggravarsi degli inadempimenti, l'intermediario avrebbe inviato ulteriori comunicazioni inerenti la decadenza del beneficio del termine e poi la segnalazione della posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia finché il credito non è stato poi ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione *pro soluto* di varie posizioni creditorie.

Con repliche del 9/2/2026 il ricorrente ha insistito nel proprio ricorso contestando che l'intermediario non avrebbe provato né la data di prima iscrizione nei *Sic* né quella in cui le segnalazioni sarebbero risultate visibili agli altri partecipanti. Il ricorrente ha inoltre ribadito che dalla documentazione *ex adverso* prodotta sarebbe ricavabile una prova di ricezione del solo preavviso del 30/9/2023 che risulterebbe però successivo di oltre un anno alla prima segnalazione.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha precisato che il preavviso di segnalazione sarebbe stato spedito in data 28/06/2022 ed ha sostenuto che graverebbe sul ricorrente provare che la prima segnalazione di ritardo sia stata visibile prima della data del 13/7/2022.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di Sistemi di Informazione Creditizia (*Sic*) e sulla valutazione della legittimità delle segnalazioni a carico del ricorrente verificando la regolare ricezione dell'obbligatorio preavviso.

Risulta pacifico che il ricorrente sia stato segnalato nelle banche dati CRIF, CTC ed Experian e dall'esame delle visure acquisite al fascicolo emerge quanto segue:

- In CRIF la prima segnalazione di ritardo nel pagamento di 1 rata è riferita a settembre 2022; da ottobre 2022 a gennaio 2023 viene sempre segnalato il ritardo nel pagamento di 1 rata e poi da febbraio 2023 il ritardo nel pagamento di 2 rate; a dicembre 2023 viene segnalato il passaggio a sofferenza del rapporto ed a marzo 2024 viene segnalato che il credito è stato oggetto di cessione.
- In CTC la prima segnalazione di ritardo nel pagamento di 1 rata è di giugno 2022, tra settembre 2022 e novembre 2023 le segnalazioni coincidono con quelle indicate in CRIF e da novembre 2023 viene segnalato il mancato pagamento di 7 rate;
- In Experian la prima segnalazione di ritardo nel pagamento di 1 rata è di settembre 2022, l'andamento delle segnalazioni è allineato a quello degli altri *Sic* per il periodo compreso tra novembre 2022 e dicembre 2023; nel dicembre 2023 viene segnalato il passaggio a sofferenza del rapporto.

Poiché il soggetto debitore è una persona fisica, in base alla normativa vigente, le segnalazioni per essere legittime devono essere necessariamente precedute da un preavviso di cui è onere dell'intermediario fornire prova dell'invio nonché dell'effettiva ricezione.

L'intermediario convenuto produce una prima comunicazione del 25/6/2022, contenente il preavviso di possibile segnalazione in *Sic*, di cui viene provata la consegna al destinatario in data 30/06/2022 attraverso una schermata informatica la cui affidabilità si ricava dalla corrispondenza tra i codici inseriti nella nota e quelli riportati nel report informatico.

Inoltre, l'indirizzo presso cui la predetta nota è stata inviata e consegnata coincide con quello indicato dal cliente nel contratto ed è lo stesso presso cui sono state inviate le successive comunicazioni a mezzo raccomandata a/r di cui è provata la consegna attraverso la sottoscrizione della cartolina di ritorno.

Una volta provato l'invio e la ricezione della nota di preavviso, il Collegio è chiamato a verificare la tempestività dello stesso giacché, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del

Codice Deontologico, la segnalazione è legittima allorquando siano decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso

Orbene, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo e delle risultanze sopra esposte, appare provato che l'intermediario ha inviato la prima nota di preavviso di segnalazione in data 25/6/2022 e che la stessa è stata ricevuta dal cliente in data 30/6/2022. Al contempo appare dimostrato che la prima segnalazione nelle banche dati CRIF ed Experian risale al settembre del 2022 mentre quella nella banca dati CTC è del mese di giugno 2022.

Poiché per i citati principi di tempestività dell'avviso rispetto alla segnalazione, il primo deve precedere di almeno quindici giorni la seconda, la segnalazione deve essere ritenuta illegittima allorquando il preavviso è stato inviato nello stesso mese della visibilità della segnalazione (Sul punto si richiamano le decisioni del Collegio decidente nn. 4602/25 e 5925/25).

Pertanto, la segnalazione del giugno 2022 sulla banca dati CTC deve essere ritenuta illegittima in quanto non preceduta da un valido e tempestivo preavviso e ne deve essere disposta la cancellazione.

Diversamente, le segnalazioni nelle altre banche dati così come le successive segnalazioni in CTC devono essere ritenute legittime in quanto precedute da idonei atti di preavviso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE